

OGGETTO: **PREMI DI RISULTATO PREVISTI DAI CONTRATTI DI SECONDO LIVELLO E DECONTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI EROGATI NEL 2013 - RIDETERMINATO (IN AUMENTO) IL TETTO RETRIBUTIVO SU CUI APPLICARE IL BENEFICIO, DA RECUPERARE ENTRO IL 16 GENNAIO 2020**

Il decreto interministeriale 14/02/14 (d.i.) ha disciplinato l'applicazione dello sgravio contributivo (cd "decontribuzione") sulle erogazioni (*) previste dai contratti collettivi di secondo livello -territoriali o aziendali - corrisposte nel 2013, individuando nel **2,25%** della retribuzione dei lavoratori interessati il tetto entro il quale è stato possibile richiedere il beneficio (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 12 del 13/06/2014).

In relazione al monitoraggio delle domande e delle risorse finanziarie impegnate, **tale limite poteva essere rideterminato** in sede di "conferenza dei servizi tra le amministrazioni interessate", ferma restando, comunque, la misura massima del 5% (art. 2, comma 2).

A distanza di oltre cinque anni dalla pubblicazione del d.i. (avvenuta sulla G.U. n 123 del 29/05/14), l'INPS ha comunicato che le suddette "amministrazioni interessate" hanno concordato di utilizzare le somme residue riferite al 2013, rideterminando il tetto della retribuzione dei lavoratori interessati fino alla percentuale del **2,47%** (messaggio n. 3634 dell'8 ottobre 2019): di conseguenza **i datori di lavoro già autorizzati allo sgravio per il citato anno potranno recuperare l'ulteriore percentuale spettante (massimo 0,22%) in sede di conguaglio contributivo**, secondo le modalità di seguito indicate.

La percentuale aggiuntiva potrà essere fruita interamente esclusivamente in presenza di premi il cui ammontare complessivo si sia collocato nei limiti del tetto rideterminato (2,47%) ovvero lo abbia superato; laddove l'erogazione oggetto di sgravio sia stata di importo inferiore rispetto a detta percentuale, i datori di lavoro dovranno invece limitarsi al recupero della sola quota effettivamente spettante. A titolo esemplificativo si riporta il caso seguente:

- retribuzione annua del lavoratore: € 40.000,00 (comprensivi del premio);
- premio corrisposto: € 944,00 (pari al 2,36% della retribuzione);
- tetto dell'erogazione per la quale è già stato richiesto e autorizzato lo sgravio = € 40.000,00 x 2,25% = € 900,00;
- tetto al 2,47% = € 988,00;
- percentuale di incremento praticabile = 0,11%, al netto delle eventuali misure compensative previste dall'attuale legislazione.

Lo **sgravio contributivo** – giova rammentarlo – è così articolato:

- entro il limite massimo di 25 punti percentuali dell'aliquota a carico del datore di lavoro, al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate e delle eventuali misure compensative spettanti;
- totale sulla quota del lavoratore.

La fruizione dell'incentivo è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall'art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 ("A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei

(*) "Erogazioni correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale" (art. 3, comma 2, lett. b) del d.i.).

datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”).

In caso di indebita fruizione dello sgravio, i datori di lavoro, fatta salva l'eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato, sono tenuti al versamento dei contributi dovuti e al pagamento delle sanzioni civili.

Istruzioni operative

Alle posizioni contributive riferite alle aziende autorizzate allo sgravio, sarà automaticamente assegnato il già previsto codice di autorizzazione “9D”. Per conguagliare l'ulteriore quota di incentivo spettante, i datori di lavoro potranno avvalersi dei codici causale – differenti in ragione della tipologia del contratto di secondo livello (aziendale o territoriale) – e delle modalità già indicate nel messaggio INPS n. 7978/2014 (**), riportato su CONFIMI RAVENNA NEWS n. 20/2014.

All'atto del conguaglio dello sgravio, il datore di lavoro dovrà restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza. Trattandosi di oneri dedotti in anni precedenti, tale restituzione dovrà essere assoggettata a tassazione separata (art. 17, comma 1, lett. *n bis*), del D.P.R. n. 917/1986).

Le operazioni di recupero dovranno essere effettuate entro il **16 gennaio 2020**.

(**) Stralcio messaggio INPS n. 7978/2014

«7. Modalità di recupero.

7.1 Datori di lavoro non agricoli.

I datori di lavoro ammessi allo sgravio, per il recupero dell'incentivo in oggetto, potranno avvalersi dei seguenti nuovi codici causale, differenti in ragione della tipologia contrattuale (aziendale/territoriale):

Contrattazione aziendale		Contrattazione territoriale	
L924	<i>Sgr. aziendale ex. DI 14-02-2014 quota a favore del D.L.</i>	L926	<i>Sgr. territoriale ex. DI 14-02-2014 quota a favore del D.L.</i>
L925	<i>Sgr. aziendale ex. DI 14-02-2014 quota a favore del lavoratore</i>	L927	<i>Sgr. territoriale ex. DI 14-02-2014 quota a favore del lavoratore</i>

da valorizzare nell'Elemento <Denuncia Aziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito>, del flusso UniEmens.

All'atto del conguaglio dello sgravio, il datore di lavoro avrà cura di restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.»